

R.G. n. 6/2022

IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE
DECRETO EX ART. 12 BIS LEGGE 3/2012

Il Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza,
nella procedura ex art. 7 comma 1 bis legge n. 3 del 2012 **n. 6/2022 R.G. Fallimentare**
proposta da MATTONELLI PIERANGELO, nato a Cannara il 2.6.1955, residente a
Cannara Via Bevagna n.13 – c.f. MTTPNG55H02B609N e VISCONTI SIMONETTA, nata a
Assisi il 13.10.1960 residente a Cannara Via Bevagna n.13, c.f. VSCSNT60R53A475Y
elettivamente domiciliati in Foligno (PG), Piazza XX Settembre n.7, presso e nello Studio
dell'Avv. Giuseppe Galligari che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti stesa
in calce al ricorso, osserva quanto segue.

1. In data 21.09.2021, i ricorrenti depositavano nella cancelleria dell'intestato Tribunale
richiesta di nomina di professionista in luogo di OCC, rappresentando di versare in
situazione di sovraindebitamento ed il Tribunale ha nominato la Dott.ssa Damiana
Lucentini quale professionista in luogo di OCC.

Con ricorso iscritto a ruolo in data 3.05.2022, Mattonelli Pierangelo e Visconti Simonetta
depositavano proposta di piano del consumatore, chiedendone l'omologa e deducendo la
ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seg.ti della legge 3/2012.

I ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge 3/2012, l'elenco dei
creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali
atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (non risultanti), corredati delle
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano.
È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal professionista
nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi, Dott.ssa Damiana
Lucentini, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'indicazione
delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il



resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Risultano comunicati ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

L'O.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

All'udienza del 28.09.2022, fissata per la discussione sul piano, questo giudice ha riservato la decisione in relazione alla chiesta omologa, assegnando termine di giorni 30 alla parte ricorrente ed al professionista nominato in luogo di OCC, rispettivamente, per deposito di note conclusive e per eventuale integrazione della relazione particolareggiata, alla luce delle osservazioni e precisazioni del credito operate da Agenzia delle Entrate e da Agenzia delle Entrate Riscossione.

Depositate le suddette note integrative, il procedimento giunge alla odierna decisione.

2. In punto di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 6 e seg.ti della legge 3/2012 si osserva quanto segue.

Si premette come, anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, con pronuncia n. 1869/2016 ha posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista" ma anche "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività" (Cass. 2016/1869).

Nella lettura della S.C., la qualità sistematico-teleologica di imprenditore o professionista non è stata ritenuta, astrattamente, ostativa per l'accesso al piano del consumatore, richiedendosi di valutare la *"...specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività **ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali**"*.



Già tale pronuncia è stata letta nel senso del superamento della definizione codicistica di consumatore come di *“debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

L’art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, successivamente riformato, per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di *“consumatore”*, prevedendo che rientri nel novero del *“consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Scomparso l’avverbio *“esclusivamente”*, è consumatore, la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Con precedente di merito interamente condiviso ed in piena linea con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Grosseto, con decreto del 21.06.2021, ha ritenuto come, in presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovrebbe aversi riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale.

Ne consegue che anche se per consumatore deve letteralmente intendersi, ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non parrebbe poter essere inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale, dovendosi comunque tenere conto della composizione complessiva del debito.

Del resto, la stessa Suprema Corte, nella pronuncia sopra citata, ha chiarito come la nozione di *“consumatore abilitato al piano”*, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l’esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012 non escluda, di per sé, il professionista o l’imprenditore, quali attività di per sé non incompatibili, purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell’insolvenza.

Con diretto riferimento al caso di specie, letti la relazione del professionista nominato in luogo di OCC ed il ricorso introduttivo del presente procedimento, emerge come l’esposizione in capo ai ricorrenti si componga di debiti nei confronti *“...dell’Agenzia delle*



Entrate Riscossione per debiti plurimi, anche legati alle debenze previdenziali, nonché, in via residuale, il debito per la parte restante del mutuo”.

Emerge, infatti, dall'esame della (originaria, per quanto si dirà *infra*) relazione depositata dal professionista nominato, come la composizione dei debiti in capo ai ricorrenti sia la seguente:

CREDITORE	IMPORTO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	IPOTECARIO	CHIROGRAFARIO
OCC	5.812,42 €	5.812,42 €			
AVV. GALLIGARI	6.303,40 €	6.303,40 €			
PENELOPE SPV	26.860,00 €			26.860,00 €	
AGENZIA ENTRATE	202.894,05 €		962,00 €		202.894,05 €
EQUITALIA CENTRO	6.238,41 €				6.238,41 €
TOTALE	248.108,28 €				

Sulla scorta della tabella riepilogativa ora riportata, emerge, pertanto, come i debiti maggiori siano quelli nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, maturati durante lo svolgimento dell'attività imprenditoriale svolta dai ricorrenti.

Senonché, proprio dalla lettura delle osservazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate e depositate in data 1.09.2022, emerge come l'attività svolta dai ricorrenti sia cessata, rispettivamente, per il Sig. Mattonelli in data 01/10/2013 e per la Sig.ra Visconti in data 04/09/2019.

Nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC si legge, ancora, come le cause della attuale situazione di sovraindebitamento siano legate alla attività imprenditoriale svolta in passato dagli odierni ricorrenti ed ai debiti accumulati nei confronti dell'erario che hanno condotto gli stessi a cercare di privilegiare il relativo pagamento, a discapito di quello delle rate del mutuo dagli stessi contratto per l'acquisto della casa adibita ad abitazione familiare.

Nello specifico, si legge nella medesima relazione che *“I debitori, nel corso del tempo, hanno provato a pagare i propri debiti, principalmente quelli legati agli enti (Agenzia delle Entrate Riscossione); a parere della scrivente, a dimostrazione della obiettiva assenza di conoscenze tecniche e giuridiche in materia, nonché dell'assenza di un qualche intento distrattivo, i debitori hanno espressamente dichiarato di aver privilegiato il pagamento di tale categoria a scapito del mutuo, ancorché titolare della garanzia ipotecaria, esponendo di fatto al rischio l'immobile posseduto quale prima casa.*



Quanto dedotto appare verificato proprio dal fatto che l'esecuzione immobiliare pendente sia stata attivata propria da Italfondario (e, per essa, Penelope SPV), per conto delle Casse di Risparmio dell'Umbria (soggetto erogante il mutuo de quo").

Ed ancora, nella medesima relazione, si legge che "si ritiene che l'indebitamento sia derivante dall'improvviso peggioramento delle condizioni reddituali del nucleo familiare, che non è riuscito più a far fronte alle spese correnti con gli introiti mensili.

Ciò si evince dalla disamina temporale dei debiti, sia di quelli fiscali sia di quelli legati al mutuo.

In ordine ai debiti fiscali, gli anni delle prime cartelle a ruolo coincidono con gli anni di dichiarata crisi dai Debitori, mentre il mutuo, contratto nel 2005 quando le condizioni reddituali e, soprattutto, le aspettative future erano positive e rendevano la rata sostenibile, sono state pagate per taluni anni, salvo procedere ad una ristrutturazione del debito ed una successiva inadempienza per la parte residua (€ 26.860,00 su un finanziamento di € 60.000,00)".

Deve ritenersi, pertanto, sussistente la qualifica di consumatore in capo ai ricorrenti, considerando la complessiva esposizione debitoria e la natura risalente dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale da tempo cessata.

2.1. *Ricorre, al contempo, la condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a), ovvero la condizione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".*

Nella relazione del professionista nominato si legge come, in relazione alla situazione dei ricorrenti "considerata la tipologia di abitazione e le condizioni dei Debitori, le ultime bollette del gas prodotte (al fine di consentire alla sottoscritta una verifica campionaria delle spese) ammontano ad € 484,05 (febbraio) e € 373,32 (marzo). Considerando che a far tempo da giugno p.v. il Sig. Mattonelli dovrebbe iniziare a percepire la pensione minima, pari a circa € 600,00, il reddito potenzialmente disponibile è mediamente pari ad € 2.100,00, da cui deriva che la quota libera da devolvere sarebbe pari ad € 350,00 circa".

Il tutto a fronte della ingente esposizione debitoria sopra illustrata.

Ed, al riguardo, si specifica nella relazione del professionista nominato, con riferimento al riconosciuto ammontare dei debiti, come si sia proceduto alla indicazione degli stessi senza vagliarne o contestarne l'effettivo ammontare, chiarendo come " ...il debito relativo



al residuo di mutuo è stato riportato al valore desumibile dall'estratto aggiornato della Banca d'Italia.

Anche in riferimento al debito verso Equitalia/Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante il ricorso pendente dinnanzi alla Commissione Tributaria per complessivi € 150.000,00 circa, lo stesso è stato riportato al valore nominale, pur se a parere della scrivente debba tenersi conto, nel computo della percentuale di stralcio, del peso ponderale di interessi ed accessori, oltre che dell'eventuale esito favorevole ai Debitori del ricorso suddetto. D'altro canto, riportare il debito de quo per l'intero valore rappresenta una precisa scelta metodologica, sia perché si è ritenuto doversi procedere comunque in maniera prudenziale (pertanto, nel rispetto della normativa che è sintomatica del favor legis verso il debitore, ma altresì a tutela dei creditori nella rappresentazione dei propri crediti), sia perché il valore è quello risultante obiettivamente dall'estratto di ruolo, non essendo stati acquisiti gli atti del ricorso ed essendo, comunque, lo stesso attualmente pendente (pertanto, sempre prudenzialmente, incerto nell'esito)

Inoltre, si specifica che il debito relativo al canone di leasing dell'autovettura non è stato inserito nel Piano del Consumatore in quanto è intenzione dei Debitori continuare a pagarlo regolarmente.

Infine, nel computo dei debiti sono stati inseriti anche i compensi dovuti all'Avv. Galligari ed all'OCC.

In merito a quest'ultima voce di credito, il compenso è stato computato in ossequio al DM n. 202/2014 e DM n. 30/2012, prendendo a riferimento lo scaglione minimo decurtato del 15%".

Sulla scorta di quanto precede, tenuto conto delle entrate disponibili in relazione al nucleo familiare (su cui vedi infra), rapportate all'attuale ammontare dei debiti in capo ai richiedenti, deve ritenersi senza dubbio sussistente la situazione di sovraindebitamento, inteso come squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

2.2. Deve riconoscersi, ancora e sulla scorta di quanto precede, anche il requisito della meritevolezza di cui all'art. 12 bis comma 3 legge 3/2012, dovendosi escludere che i ricorrenti, quando ha contratto le obbligazioni rimaste inadempite, vi abbiano provveduto senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



Va altresì escluso che la situazione di sovra indebitamento possa essere considerata come volontariamente provocata dalla parte debitrice.

Al riguardo, l'art. 7 della L. 3/2012, come di recente modificato, prevede al secondo comma, alla lett. d) ter che, *“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Tale richiamo si collega con quanto disposto all'art. 12 bis, c. 3, a mente del quale il Giudice omologa il piano del consumatore soltanto quanto *“esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.

Si precisa, al riguardo, come la verifica che costituisce oggetto del presente decidere è costituita del presupposto della meritevolezza del debitore, la quale deve ritenersi sussistente nel caso di specie, non emergendo dagli atti, né la colpa grave, né la mala fede della ricorrente nel contrarre le obbligazioni di cui trattasi.

Al riguardo, si legge nella relazione dell'OCC come *“I Debitori, nel corso del tempo, hanno provato a pagare i propri debiti, principalmente quelli legati agli enti (Agenzia delle Entrate Riscossione); a parere della scrivente, a dimostrazione della obiettiva assenza di conoscenze tecniche e giuridiche in materia, nonché dell'assenza di un qualche intento distrattivo, i Debitori hanno espressamente dichiarato di aver privilegiato il pagamento di tale categoria a scapito del mutuo, ancorché titolare della garanzia ipotecaria, esponendo di fatto al rischio l'immobile posseduto quale prima casa.*

Quanto dedotto appare verificato proprio dal fatto che l'esecuzione immobiliare pendente sia stata attivata propria da Italfondario (e, per essa, Penelope SPV), per conto delle Casse di Risparmio dell'Umbria (soggetto erogante il mutuo de quo)” e che “...In ordine ai debiti fiscali, gli anni delle prime cartelle a ruolo coincidono con gli anni di dichiarata crisi dai Debitori, mentre il mutuo, contratto nel 2005 quando le condizioni reddituali e, soprattutto,



le aspettative future erano positive e rendevano la rata sostenibile, sono state pagate per taluni anni, salvo procedere ad una ristrutturazione del debito ed una successiva inadempienza per la parte residua (€ 26.860,00 su un finanziamento di € 60.000,00)”.

Non emerge, pertanto, dall'esame degli atti che i debitori possano avere contratto i suesposti debiti con malafede o colpa grave, ovverosia con la prospettiva di non poterli ripianare, ritenendosi sussistente anche il requisito della meritevolezza.

2.3. In relazione alla possibilità di conglobare la situazione debitoria complessiva nell'ambito dell'unica procedura promossa, si osserva come, ai sensi dell'art. 7 bis legge 3/2012, “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”.

Nella fattispecie in esame, emerge dagli atti come i ricorrenti siano rispettivamente marito e moglie, pacificamente conviventi, emergendo altresì come il sovraindebitamento abbia un'origine comune, derivando principalmente dalla attività imprenditoriale di venditori ambulanti precedentemente svolta e dal mancato versamento delle rate di mutuo che li vede quali coobbligati.

2.4. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

3. Il piano proposto prevede la messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di euro 60.000,00, la quale risulterà versata nell'arco di dieci anni, per il complessivo importo di euro 6.000,00 annui, come da proposta dettagliata contenuta nella relazione dell'OCC.

L'attivo patrimoniale risulta, nella sostanza, costituito dalle entrate mensili derivanti dal versamento del canone di locazione di un negozio di proprietà dei ricorrenti, per euro 400,00 mensili e dalla pensione percepita dal Mattonelli a decorrere dal mese di giugno di quest'anno.

Tanto si evince dalla lettura della relazione dell'OCC, che si riporta testualmente per comodità espositiva.

Nella predetta, si legge, nello specifico che “*Valore stimato del patrimonio del Debitore*

Valore stimato del patrimonio immobiliare (valore medio)	164.829,18
Valore stimato del patrimonio mobiliare	0,00
Valore complessivo del patrimonio	164.829,18



Valore immobile prima casa	110.766,56
Valore patrimonio al netto della prima casa	54.062,63

Tali valori sono stati ottenuti come segue.

Per il valore della prima casa è stato considerato come il valore medio risultante dai criteri di stima adottati secondo le differenti banche dati.

Da questo, è stato scorporato il valore del negozio (attualmente affittato ad attività commerciale ed il cui canone mensile, pari ad € 400,00, viene acquisito dalla procedura esecutiva), computato sempre come valore medio.

Tuttavia, considerata l'ubicazione del negozio e che questo è strutturalmente collegato al resto dell'immobile, tale da influire necessariamente su una ipotetica vendita, i Debitori, come da proposta, si impegnano a devolvere alla procedura per l'intero periodo il canone di locazione.

Dati Redditali medi anno 2021

<i>Dati redditali</i>	
Attuale reddito netto medio mensile	1.500,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0
A) Totale Reddito Mensile	1.500,00

Spese medie mensili anno 2021

Per tale stima, come considerato dalla prassi di numerosi Tribunali, si è utilizzato come confronto la stima Istat (pubblicazione giugno 2021 su dati 2020), già ridotta rispetto al valore medio e mediano.

Tuttavia, seppur vero che al debitore è chiesto uno sforzo economico, altrettanto è che non si può prescindere dalla disamina delle dinamiche familiari, tenuto conto che la stessa norma preserva la condizione dignitosa di vita per il nucleo familiare.

<i>Spese personali</i>	
Tipologia Familiare ISTAT	Nucleo familiare 2 persone



Spesa Media mensile stimata	2.372,29
Spese dichiarate/prodotte dai Debitori	1.750,75

In ordine alle spese, le stesse sono state dichiarate o prodotte dai Debitori, tenuto conto dell'impatto degli aumenti dei costi per gas ed elettricità.

In particolare, considerata la tipologia di abitazione e le condizioni dei Debitori, le ultime bollette del gas prodotte (al fine di consentire alla sottoscritta una verifica campionaria delle spese) ammontano ad € 484,05 (febbraio) e € 373,32 (marzo).

Considerando che a far tempo da giugno p.v. il Sig. Mattonelli dovrebbe iniziare a percepire la pensione minima, pari a circa € 600,00, il reddito potenzialmente disponibile è mediamente pari ad € 2.100,00, da cui deriva che la quota libera da devolvere sarebbe pari ad € 350,00 circa.

Tuttavia, a dimostrazione della comprensione del peso sociale che la norma comporta, i Debitori si sono dichiarati disponibili a comprimere ulteriormente le spese al fine di destinare al pagamento dei creditori € 500 al mese, come da Piano del consumatore presentato”.

2.5. Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato ed è idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria, si legge nella nota del professionista nominato in luogo di OCC, come *“Come si evince, il Sig. Mattonelli è proprietario di quote immobiliari ma per una frazione risibile, pertanto carente di un valore in seno alla presente procedura (tant'è che non risultano oggetto di pignoramento).*

Quanto all'immobile di Bevagna, trattasi dell'abitazione familiare e relative pertinenze, posseduta interamente dai Debitori in quota di 500/1000 cadauno.

Tale bene è attualmente oggetto di pignoramento immobiliare in sede esecutiva, come già detto nel corso della presente Relazione.

Nell'ambito della procedura è stato già esperito un tentativo di vendita, risultato infruttuoso; il secondo tentativo è fissato a breve. [...]

Al fine di valutare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, è stata acquisita in atti la perizia immobiliare effettuata nell'ambito della procedura esecutiva, redatta nel 2015, da cui risulta un valore di stima complessivo di € 314.908,00.



Tuttavia la carenza di offerte al primo esperimento può intendersi come sintomatica del fatto che, posto un prezzo base di € 320.000,00 (superiore, pertanto, alla stima), neppure considerata la riduzione del 25%, tale valore è stato, di fatto, in linea con il valore di mercato, plausibilmente a cagione del mutato andamento del trend immobiliare nel tempo intercorrente tra la stima e la vendita.

Tale assunto trova conferma nella perizia, in cui il CTU medesimo asseriva letteralmente che: "... è agevole constatare che se la stima non corrispondesse al più probabile valore di mercato, l'asta andrebbe deserta sino a quando il prezzo d'offerta non si riduca a quello che i partecipanti considerano reale e conveniente."

Proprio dall'analisi dell'andamento delle aste immobiliari presso il Tribunale di Spoleto (pertanto, relative alla medesima area geografica o, al più, a zone comunque prossime) e dalla condivisione di quanto espresso dal CTU, ut supra, la sottoscritta ha ritenuto prudentiale procedere ad una sommaria stima autonoma, elaborata sulla base delle banche dati a disposizione, da cui è emerso il seguente computo.

Si specifica in premessa che le pertinenze sono state considerate, ai fini di stima, nel computo dell'immobile residenziale, che l'ubicazione è stata posta in zona centrale (codice di zona B1) e che per lo stato conservativo dell'immobile ci si è attenuti alla perizia di stima. Dal punto di vista metodologico, si specifica inoltre che, al fine di facilitare la comparazione con la stima elaborata dal CTU, è stato utilizzato il medesimo parametro della superficie commerciale, moltiplicata per i valori a metro quadro.

Le risultanze delle stime sono le seguenti:



MATTONELLI-VISCONTI							OMI			
COMUNE	VIA	FOGLIO	PARTIC	SUB	CAT	SUP	SUP COMM	MIN	MAX	MEDIO
CANNARA	VIA BEVAGNA	23	4	5	C/2	20 MQ	13,3	3.458,00 €	5.187,00 €	4.322,50 €
CANNARA	VIA BEVAGNA	23	4	6	C/3	71 MQ	83	54.780,00 €	73.040,00 €	63.910,00 €
CANNARA	VIA BEVAGNA	23	4	7	C/6	49 MQ	20,5	5.330,00 €	7.995,00 €	6.662,50 €
CANNARA	VIA BEVAGNA	23	4	8	A/2	202 MQ	180,9	103.113,00 €	130.248,00 €	116.680,50 €
							TOTALE	166.681,00 €	216.470,00 €	191.575,50 €
							REQUOT			
							A/2 + PERTINENZE	115.079,20 €	139.125,60 €	127.102,40 €
							C/3	75.613,00 €	86.984,00 €	81.298,50 €
							TOTALE	190.692,20 €	226.109,60 €	208.400,90 €
							VALORE CATASTALE			
							A/2			64.057,01 €
							C/2			4.099,98 €
							C/3			16.979,38 €
							C/6			9.374,78 €
							TOTALE			94.511,15 €
							TOTALE MEDIA			164.829,18 €

Le differenze sono salienti considerati i valori aggiornati.

Utilizzando la banca dati OMI, a titolo esemplificativo, si evince che per un immobile residenziale di tale ubicazione il prezzo a metro quadro, rilevato a valori del secondo semestre 2021, oscilla tra € 570/mq (minimo) ed € 720/mq (massimo), mentre nella CTU è indicato il valore di € 1.200,00/mq!

Dalle rilevazioni condotte emergerebbe che il valore di ammissibilità dell'offerta per la prossima asta sarebbe pari ad € 192.000,00 (ovvero, il 75% del prezzo base d'asta), cioè comunque superiore ai valori medi secondo due dei criteri di stima.

Proprio dal confronto tra tali dati ed i valori delle vendite nell'esperimento infruttuoso ed in quello prossimo emergono ulteriori informazioni salienti a parere della sottoscritta:

ESPERIMENTI	PREZZO BASE	AMMISSIBILITÀ
I	320.000,00 €	240.000,00 €
II	256.000,00 €	192.000,00 €

Andando a comparare il prezzo base del primo esperimento di vendita (pari ad € 320.000,00) quale valore di ipotetica vendita ed il prezzo ammissibile al prossimo esperimento di vendita (pari ad € 192.000,00) quale valore di plausibile vendita, si ottiene, per differenza, un gap di € 128.000,00, estremamente indicativo del deprezzamento dell'immobile tra due soli tentativi di vendita.



Se, inoltre, si simulano due ulteriori esperimenti di vendita, ipotizzando sempre una riduzione del prezzo base del 20%, si ottiene:

ESPERIMENTI	PREZZO BASE	AMMISSIBILITÀ	RIDUZIONE
I	320.000,00 €	240.000,00 €	0
II	256.000,00 €	192.000,00 €	20%
SIMULAZ III	204.800,00 €	153.600,00 €	20%
SIMULAZ IV	163.840,00 €	122.880,00 €	20%

È del tutto evidente come, data la tipologia di immobile, l'ubicazione e l'attuale trend immobiliare, una vendita in sede esecutiva sia estremamente frustrante del potenziale valore dell'immobile, oltre che gravosa per i Debitori, i quali si troverebbero a perdere la propria abitazione senza poter avere liquidità residuale per far fronte non solo ai debiti che non trovino capienza in quella sede, ma altresì per sostenere un decoroso stile di vita.

È di tutta evidenza come l'aspetto della comparazione con l'alternativa liquidatoria rivesta una particolare criticità e, soprattutto, sia foriero di molteplici implicazioni collaterali.

Proprio sul tema dei valori dei beni immobili da considerarsi, un interessante e recentissimo pronunciamento in merito (invero, non unico) è quello del Tribunale di Foggia, relativo al procedimento n. 184/2021 del 27/10/2021 (Giudice Modarelli), in ordine ad un reclamo proposto da Banca Nazionale del Lavoro Spa avverso un decreto di omologa, in cui veniva contestato che il Piano del consumatore omologato avrebbe violato l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, L. n. 3/2012, poiché la misura di soddisfazione prevista per il creditore ipotecario sarebbe stata inferiore al valore di mercato del bene sul quale è iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo.

Il reclamo è stato giudicato non fondato e, come tale, non ha trovato accoglimento.

Di notevole interesse e pertinenza sono le motivazioni: "Il valore di soddisfazione che la norma prevede debba essere assicurato al creditore ipotecario non è il valore di stima di mercato dell'immobile, né coincide necessariamente con detto valore, ma il ricavo in concreto ottenibile "in caso di liquidazione", e dunque il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita sul libero mercato o nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare, quale quella nel caso di specie già promossa dalla BNL S.p.A. nei confronti degli odierni debitori. Ed invero sulla



base della stima dell'immobile in questi termini, l'OCC ha correttamente valutato l'ipotesi per la quale l'immobile sia venduto non prima del secondo o addirittura al terzo esperimento d'asta, con conseguente notevole ribasso fino al 50% del valore di stima.

Pertanto, tenendo presente quanto precedentemente esposto in ordine alla composizione del monte debiti in termini di liceità ed ammontare, ovvero: a) che i Debitori hanno pagato gran parte del mutuo ipotecario; b) che, nelle more, il credito è stato ceduto; 3) che quota parte rilevante del debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato contestato dinnanzi alla Commissione Tributaria, con udienza fissata a breve, in ordine al confronto con l'alternativa liquidatoria può concludersi, a parere della scrivente, quanto segue.

La liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 è sia una possibilità, per così dire, autonoma di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia una deriva patologica – rectius: conversione – rispetto al Piano del consumatore o all'Accordo con i creditori, come disciplinato all'art. 14quater.

Nel caso in esame, come già esposto, si ritiene degna di considerazione ai fini della valutazione della S.V. la circostanza tale per cui, in caso di eventuale accoglimento del ricorso verso il debito fiscale, la posizione andrebbe a ridursi a circa ¼. A ciò si aggiunga che nel Piano del consumatore proposto il credito vantato da Italfondionario/Penelope SPV viene integralmente pagato.

Ciò significa che, a fronte della possibilità per i Debitori comunque di mettere a disposizione liquidità atta a soddisfare quasi integralmente i creditori, il rischio è di avere un depauperamento del patrimonio ed, allo stesso tempo, un sacrificio economico obiettivamente sproporzionato rispetto alla eventuale ed aggiornata posizione debitoria (alienazione di un bene stimato, ab origine, pari ad € 314.908,00 rispetto ad un debito di € 26.860,00 per la quota residua del mutuo e di € 54.000,00 in caso di esito vittorioso del ricorso tributario).

Nello specifico, poi, proprio in relazione all'ammontare dei debiti riportati nel piano, il professionista nominato in luogo di OCC, ha invero inteso precisare che "il credito originario detenuto dall'istituto bancario e relativo all'erogazione del mutuo è stato ceduto ad Italfondionario, soggetto promotore dell'esecuzione immobiliare.

Dagli atti relativi alla procedura esecutiva che sono stati consegnati dai Debitori non risulta specificatamente la tipologia della documentazione prodotta a supportare la titolarità del credito.



Posto, tautologicamente, che compito dell'OCC è coadiuvare il debitore nella predisposizione della proposta di composizione della crisi, nonché esporre la propria disamina circa le cause dell'indebitamento e le relative valutazioni in ordine alla documentazione prodotta ed alla proposta suddetta e che, pertanto, egli assume un ruolo terzo a garanzia della procedura e, financo, degli stessi creditori, si ritiene tuttavia che, qualora nella ricostruzione della massa debitoria – comunque prodromica sia per definire la natura del debito e del relativo indebitamento, sia per effettuare una comparazione con l'alternativa liquidatoria – emergano degli elementi necessari di evidenza o di valutazione critica alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia necessario evidenziarli all'Organo giudicante.

Oltre a ciò, trattandosi di credito ceduto, il credito vantato effettivamente dalla cessionaria è sostanzialmente minore e di tale aspetto non può non tenersi conto nell'ambito di procedure da sovraindebitamento che hanno una così forte componente sociale.

Tuttavia, quanto sopra esposto ha la funzione di evidenziare meramente talune criticità che possono impattare sul debito effettivo (idealmente inferiore rispetto a quello attualmente risultante dagli atti), ovvero di vagliare criticamente non la legittimità della pretesa creditoria, bensì i presupposti di legittimità; pertanto, il debito relativo al residuo di mutuo è stato riportato al valore desumibile dall'estratto aggiornato della Banca d'Italia.

Anche in riferimento al debito verso Equitalia/Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante il ricorso pendente dinnanzi alla Commissione Tributaria per complessivi € 150.000,00 circa, lo stesso è stato riportato al valore nominale, pur se a parere della scrivente debba tenersi conto, nel computo della percentuale di stralcio, del peso ponderale di interessi ed accessori, oltre che dell'eventuale esito favorevole ai Debitori del ricorso suddetto. D'altro canto, riportare il debito de quo per l'intero valore rappresenta una precisa scelta metodologica, sia perché si è ritenuto doversi procedere comunque in maniera prudenziale (pertanto, nel rispetto della normativa che è sintomatica del favor legis verso il debitore, ma altresì a tutela dei creditori nella rappresentazione dei propri crediti), sia perché il valore è quello risultante obiettivamente dall'estratto di ruolo, non essendo stati acquisiti gli atti del ricorso ed essendo, comunque, lo stesso attualmente pendente (pertanto, sempre prudenzialmente, incerto nell'esito)".

Fatte queste necessarie precisazioni, si ritiene non censurabile- dandosi comunque atto dell'assenza di specifiche contestazioni sul punto – il ragionamento seguito dall'OCC per argomentare la convenienza del piano proposto dai debitori rispetto alla alternativa liquidatoria, ragionamento che convince della effettiva svalutazione dell'immobile nel caso



di prosecuzione della procedura esecutiva, a fronte della perdita della abitazione principale in capo ai ricorrenti.

E sul punto, sempre in relazione a tale profilo si evidenzia come, condividendosi diversi precedenti di merito in linea con lo spirito della normativa applicata, la proposta avanzata consenta ai ricorrenti di continuare a godere della abitazione prima casa quale bene essenziale.

Secondo l'orientamento di merito che qui si condivide, è infatti omologabile il piano del consumatore che preveda una cifra inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata alla banca ove fosse proseguito il contratto di mutuo. Il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione.

Ed, al riguardo, in linea con tale orientamento, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso, farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (così, condivisibilmente, altro precedente di merito, Tribunale di Livorno (RG NCP 2/2021 decreto del 08.06.2021)

Appare quindi evidente la convenienza per i creditori della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto – in ogni caso – come nei confronti dell'istituto mutuante (*rectius*, cessionario del credito) sia previsto comunque l'integrale pagamento delle residue spettanze, sia pure in termine dilazionato.

3.1. Rispetto alla posizione specifica dell'Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Entrate Riscossione, viste le osservazioni e precisazioni pervenute nel corso del procedimento, si è inteso assegnare alla Dott.ssa Lucentini uno specifico termine per aggiornare la relazione in atti, tenendo conto della precisazione del credito pervenuta da parte di entrambi gli Enti, in corso di procedura ed al fine di consentire ai debitori di includere le stesse nel piano proposto, se del caso, preve opportune modifiche.

Al riguardo, nella nota del 19.10.2022, il professionista nominato evidenzia come risultino pervenute le seguenti comunicazioni:



1. Agenzia delle Entrate – Area Riscossione: con una prima comunicazione è stata inviata una precisazione del credito (n. prot. 165269); con una seconda comunicazione (n. prot. 173671) è stata invece eccepita e contestata la possibilità per i richiedenti di presentare un Piano del consumatore (e sul punto si è già risposto sopra).

Relativamente alla precisazione del credito, la stessa risulta la seguente: € 92.147,61 al netto di aggi, interessi ed oneri, a capo di Mattonelli Pierangelo ed € 19.716,26 al netto di aggi, interessi ed oneri, a capo di Visconti Simonetta oltre ad € 96 per imposta di registro e relative sanzioni (€ 28,80) e diritti di notifica (8,75). La richiesta onnicomprensiva per entrambe le posizioni è in privilegio.

2. Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato che il valore, alla data del 02.08.2022, del debito iscritto nei confronti dei debitori per cartelle a ruolo o sospese ammonta rispettivamente ad € 198.157,13 ed € 44.023,13.

Il valore precisato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per quanto chiarito dall’OCC, è relativo a cartelle non solo a ruolo, ma anche sospese, avendo i ricorrenti proposto ricorso presso la Commissione Tributaria.

Lo stato passivo, per come aggiornato alla luce delle precisazioni sopra esposte, risulta il seguente:

PASSIVO AGGIORNATO	
CREDITORE	IMPORTO
OCC	5.812,42 €
AVV. GALLIGARI	6.303,40 €
PENELOPE	26.860,00 €
AGENZIA ENTRATE	111.997,52 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	242.180,26 €
TOTALE	393.153,60 €

Chiarisce allora l’Occ, che “...Dal confronto delle posizioni per i creditori che hanno avanzato ulteriore precisazione del credito si evince:

CREDITORE	AMMISSIONE	IMPORTO PRECISATO	DELTA
AGENZIA ENTRATE	202.894,05 €	111.997,52 €	- 90.896,53 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	6.238,41 €	242.180,26 €	235.941,85 €



- per Agenzia delle Entrate si ha una diminuzione dell'importo richiesto;
- per Agenzia delle Entrate Riscossione si ha un aumento dell'importo richiesto.

In via preliminare e prodromica, ancorché non espressamente dirimente per la misura di composizione della crisi in commento, si rileva che Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione hanno effettuato una precisazione del credito, rispettivamente: a) chiedendo il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c. ma senza allegazione documentale a supporto b) effettuando una precisazione generica, salvo allegare gli estratti di ruolo da cui è possibile risalire ai gradi di privilegio dopo opportuno riconteggio da parte dell'OCC.

Ad ogni modo, ritenendo in tale sede non dirimente la questione ai fini della formulazione del piano, è palese come la situazione da attenzionare sia quella relativa all'Agenzia delle Entrate Riscossione, dato l'incremento significativo.

Dall'analisi degli estratti dei ruoli si evincono ulteriori posizioni debitorie, sia pregresse sia iscritte successivamente alla data di presentazione della Relazione particolareggiata.

Pertanto, in ossequio a quanto richiesto dalla S.V. e condividendo l'utilità e necessità di dare una rappresentazione cristallizzata della debitoria – a questo punto, alla data odierna – dei Sigg.ri Mattonelli e Visconti, e ribadendo quanto già esposto nella nota depositata in ordine alla pendenza di ruoli sospesi perché in contestazione dinnanzi alla Commissione Tributaria, si integra la Relazione particolareggiata ed il relativo Piano del consumatore (in distinto documento) come segue. [...]

Alla luce dell'aggiornamento dell'esposizione debitoria, sia a livello quantitativo complessivo, sia delle posizioni di credito specifiche, si è ritenuto opportuno, per ragioni di equità considerando l'incremento della posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, procedere ad un ricalcolo degli importi ammessi nel Piano del consumatore proposto, mediante riconteggio del coefficiente di riparto, come segue:

TOT. PREDEDUZ.	12.115,82 €
TOT. IPOTEC.	26.860,00 €
TOT. CHIR.	354.177,78 €
COEFF. RIPARTO	0,06
RICALCOLO CREDITI	
AGENZIA ENTRATE	6.648,23 €
AGENZIA ENTRATE RISSOSSIONE	14.375,95 €



Dal confronto con il primigenio Piano del Consumatore proposto si evincono le seguenti differenze:

	PAGAMENTI PREVISTI	
	PIANO 30/04/2022	PIANO 19/10/2022
AGENZIA ENTRATE	18.768,13 €	6.648,23 €
AGENZIA ENTRATE RISSOSSIONE	2.256,04 €	14.375,95 €



ANNUALITÀ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTALE
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	60.000,00 €

Da cui deriva la seguente modulazione diacronica dei pagamenti:

CREDITORE	DEBITO	TIMELINE PAGAMENTI										TOTALE	
OCC	5.812,42 €	3.500,00 €	2.312,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.812,42 €
AVV. GALLIGARI	6.303,40 €	2.500,00 €	3.687,58 €	115,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.303,40 €
PENELOPE	26.860,00 €	- €	- €	5.884,18 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.975,82 €	- €	- €	- €	- €	26.860,00 €
AGENZIA ENTRATE	111.997,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	648,23 €	6.000,00 €	- €	6.648,23 €
AGENZIA ENTRATE RISSOSSIONE	242.180,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.024,18 €	6.000,00 €	5.351,77 €	- €	- €	14.375,95 €
CONTROLLO PAGAMENTI ANNUALI		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	60.000,00 €

Senonché, alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, il professionista nominato ha concluso la propria relazione evidenziando che:

“A seguito dell’ulteriore consolidamento del debito per le posizioni attribuibili ad Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione questo OCC ha provveduto a coadiuvare i Debitori nell’aggiornamento del Piano del Consumatore proposto ed ha aggiornato la propria Relazione particolareggiata per quanto attiene alla modifica apportata.

Tuttavia, considerando che già il primigenio Piano del Consumatore è stato elaborato di concerto con i Debitori in modo tale da garantire il pagamento nella misura massima possibile dei debiti, pur consentendo ai Debitori medesimi di preservare un dignitoso tenore di vita, per tale ragione non è stato possibile – a pena di minare la fattibilità e sostenibilità della proposta – incrementare le risorse a disposizione, dovendosi pertanto procedere ad una riallocazione delle stesse pro quota, addivenendo al calcolo del coefficiente di riparto aggiornato con i valori post aggiornamento dei crediti. Ribadendo quanto già esposto nella Relazione particolareggiata, in ordine alla fattibilità e sostenibilità del piano dal lato dei Debitori la sottoscritta OCC esprime parere favorevole”.

Chiarito da parte dell’OCC come non vi sia luogo per un incremento delle risorse da mettere a disposizione del ceto creditorio a pena di pregiudicare la fattibilità del piano, ritiene questo Giudice come – sulla scorta degli elementi acquisiti e da ultimo integrati dal professionista nominato – sussistano comunque i presupposti per mantenere fermo il giudizio di maggiore convenienza della proposta formulata rispetto alla alternativa liquidatoria, procedendosi, pertanto, con l’omologa richiesta.

Al contempo, in relazione al pregiudizio economico che il creditore riceverebbe dalla avversata omologa del piano proposto, si osserva come sia indiscutibile che l’omologazione del piano determini un sacrificio del creditore; non va dimenticato, invero, che la finalità della legge in applicazione sia quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio del creditori (e non certamente non alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell’alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell’usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali.

3.2. Relativamente, infine, alla durata del piano, la Suprema Corte ha chiarito come sia *“...omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)”* - cfr. Cass. N. 27544 del 2019

E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall’art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti



sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020.

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è dunque possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (cfr. 6 Cass. sent. n. 17834 del 2019).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore – cfr. Cass. N. 17834 del 2019.

4. Ricorrono, dunque, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, con le prescrizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto da MATTONELLI PIERANGELO e da VISCONTI SIMONETTA con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Damiana Lucentini;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate nei confronti dei medesimi ricorrenti siano sospese;

DISPONE il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi ed a tutti i creditori;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale e sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Spoleto gestito dalla società Zucchetti s.p.a.;

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale in merito ad ogni fatto che sia rilevante in relazione alla mancata esecuzione dello stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 3/2012.



Si comunichi.

Spoletto, 14.11.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Sara Trabalza

